



DELIBERA DI ASSEMBLEA CHE FISSA L'INDIRIZZO POLITICO DI MAPPATURA E CENSIMENTO DEI MANUFATTI IN AMIANTO PRESENTI SUL TERRITORIO ED APPROVA SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER DARE INCARICO DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO

Oggetto: censimento e mappatura dei manufatti in amianto - approvazione schema di avviso pubblico.

Visto il d.lgs. 15 agosto 1991 n. 277 «Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212»;

Vista Legge 27 marzo 1992, n. 257 - Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto, con particolare riferimento all'art. 12, rubricato "Rimozione dell'amianto e tutela dell'ambiente" il cui comma 5 stabilisce che presso le unità sanitarie locali è istituito un registro nel quale è indicata la localizzazione dell'amianto floccato o in matrice friabile presente negli edifici; i proprietari degli immobili devono comunicare alle unità sanitarie locali i dati relativi alla presenza di tale materiale;

Visto il d.P.R. 8 agosto 1994 «Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto»;

Vista la d.g.r.di Regione Lombardia n. 4/2490 del 22 settembre 1995 con la quale è stato adottato il «Piano di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto»;

Vista la LEGGE REGIONALE 29 settembre 2003 , N. 17, *Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto*, con particolare riferimento alle seguenti norme:

- art. 5, per il quale presso ogni ASL competente per territorio sono istituiti i seguenti registri:
 - a) registro pubblico degli edifici industriali e ad uso abitativo, dismessi o in utilizzo, degli impianti, dei mezzi di trasporto e dei luoghi con presenza o contaminazione di amianto, nel quale vengono annotati tutti gli edifici e i siti che contengono amianto;
 - b) registro delle imprese che effettuano attività di bonifica e smaltimento di amianto o di materiali contenenti amianto.
- art. 6., per il quale "Al fine di conseguire il censimento completo dell'amianto presente sul territorio regionale ai sensi dell'articolo 12 della legge 257/1992 , i soggetti pubblici e i privati proprietari sono tenuti:
 - a) per edifici, impianti o luoghi nei quali vi è presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, a comunicare tale presenza all'ASL competente per territorio, qualora non già effettuato;
 - b) per mezzi di trasporto nei quali vi è presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, a comunicare alla ASL competente per territorio ed alla amministrazione provinciale tale presenza;
 - c) per impianti di smaltimento di amianto o di materiali contenenti amianto, a comunicare alla ASL competente per territorio ed alla amministrazione provinciale i quantitativi smaltiti, aggiornando l'informazione annualmente";
- Art. 8 bis, comma 3, per il quale spetta al Comune, verificata attraverso la ASL competente la presenza di amianto non censito, ingiungere al proprietario di provvedere alla stima dello stato di conservazione dell'amianto o del materiale contenente amianto secondo un apposito protocollo della direzione regionale competente. Il proprietario, entro trenta giorni dalla notifica dell'ingiunzione, trasmette la stima dello stato di conservazione al comune e all'ASL competente per territorio.

Vista la DGR 22 dicembre 2005, n. 8/1526 con la quale è stato approvato il «Piano Regionale Amianto Lombardia» (PRAL) previsto dalla l.r. 29 settembre 2003 n. 17;

Considerato che le norme succitate sono finalizzate ad introdurre obblighi di informazione agli enti territoriali in merito alla presenza di materiali contenenti amianto, obblighi in capo al proprietario non consistenti in una autodenuncia bensì in un atto consapevole per permettere agli enti territoriali di poter censire e monitorare un pericoloso cancerogeno sul territorio e conseguentemente tutelare la salute pubblica;

Atteso in particolare che, dal momento in cui viene rilevata la presenza di amianto, il proprietario e/o il responsabile dell'attività che si svolge, deve mettere in atto un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l'esposizione degli occupanti procedendo nel seguente modo:

- Designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto (DM 6.9.1974, art 4).
- Determinare lo stato di conservazione dei manufatti in Amianto utilizzando l'Indice di Degrado (D.D.G.S. n 13237 del 18.11.2008).
- Valutazione e gestione rischio (PRAL - L.R. 31.7.2012, n. 14 – D.Lgs. 81/2008).
- Tenere un'adeguata documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto e obbligo informativo organi locali (D.G.R. 30.1.2013, n. IX/477).
- Garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi manutentivi e in occasione di qualsiasi evento che possa causare un disturbo dei materiali di amianto: a tal fine dovrà essere predisposta una specifica procedura di autorizzazione per le attività di manutenzione e di tutti gli interventi effettuati dovrà essere tenuta una documentazione verificabile.
- Fornire una corretta informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare.
- Nel caso siano in opera materiali friabili provvedere a far ispezionare l'edificio almeno una volta all'anno, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato di documentazione fotografica. Copia del rapporto dovrà essere trasmessa alla ASL la quale può prescrivere, se del caso, di effettuare un monitoraggio ambientale periodico delle fibre aerodisperse all'interno dell'edificio.

Considerato che l'Associazione dei comuni per l'Agenda21 Isola Bergamasca Dalmine e Zingonia (A21IDZ) così come espresso unanimemente dai comuni soci ritiene prioritaria la salvaguardia del benessere delle persone rispetto all'inquinamento da fibre di amianto e, pertanto, ritiene utile attivare ogni utile iniziativa a che la suddetta normativa venga ottemperata;

vista l'attività programmata dall'A21IDZ a favore dei comuni soci nel biennio 2017-2018 di selezione della miglior proposta tecnica economica per i cittadini al fine di semplificare le procedure di rimozione e smaltimento amianto, della costruzione di Gruppi Comunali di Smaltimento Amianto che hanno portato ad intervenire su quasi 100 immobili privati, delle azioni di sensibilizzazione e conoscenza pubblica attivate anche grazie alla collaborazione di ATS Bergamo, al sostegno ad alcuni comuni soci per ottenere le risorse regionali utili alla rimozione e smaltimento sugli immobili pubblici;

Ritenuto opportuno di estendere questa azione nella direzione di acquisire una mappatura circa lo "stato di salute" del territorio dei comuni soci (**Boltiere, Bonate Sotto, Bottanuco, Calusco d'Adda, Carvico, Comun Nuovo, Dalmine, Filago, Lallio, Levate, Madone, Osio Sopra, Osio Sotto, Presezzo, Solza, Sotto il Monte, Stezzano, Suisio, Verdello, Verdellino**) in ordine alla necessarie attività di bonifica e manutenzione previste dalla succitata normativa (già realizzate, in corso di realizzazione, da realizzarsi);

Considerato altresì che l'A21 IDZ e i comuni soci non dispongono di competenze e risorse per verificare e controllare quanto sopra;

Atteso in particolare che l'A21 IDZ su mandato dei comuni soci si prefigge l'obiettivo di avere una chiara e piena conoscenza del problema amianto presente sul territorio, non per creare allarmismi, quanto per fornire ai cittadini una corretta informazione e gestire, ove necessario, le situazioni più critiche;

Visto l'allegato schema di avviso pubblico volto alla ricerca di operatori specializzati in grado di supportare l'amministrazione nell'attività di controllo e monitoraggio meglio descritta sopra;

presentata l'opportunità all'interno dell'Assemblea generale dei comuni soci del 13 giugno 2018, che approvano all'unanimità

L'ASSEMBLEA DELIBERA

1. di confermare quale obiettivo dell'A21 IDZ il controllo ed il monitoraggio degli edifici del territorio in ordine al corretto adempimento delle prescrizioni normative riguardanti la bonifica e smaltimento dell'amianto;
2. di approvare pertanto l'allegato schema di avviso pubblico volto alla ricerca di operatori specializzati in grado di supportare l'amministrazione in tale attività di controllo e monitoraggio;
3. di incaricare il Responsabile del Point21 all'assunzione di ogni utile provvedimento in attuazione della presente deliberazione.

Per l'Assemblea

Il Presidente